



CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ADIBITE AD APPOSTAMENTO DI CACCIA

ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD

(approvato con delibera del consiglio di gestione n. 15 del 16/03/17)

Articolo 1 - PREMESSE E FINALITA'

Il Parco dell'Adda Sud persegue la finalità di tutela dell'ambiente, di salvaguardia delle attività ricreative, colturali e di fruizione, nell'ambito più generale dello sviluppo economico del territorio.

Tali obiettivi generali sono perseguiti dall'Amministrazione dell'Ente mediante l'applicazione del Piano Territoriale di Coordinamento e degli strumenti di attuazione previsti dalla legge.

Finalità dei presenti criteri, è quella di disciplinare la realizzazione delle strutture da adibire ad appostamenti di caccia all'interno del Parco regionale dell'Adda Sud.

Articolo 2 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA

La realizzazione delle strutture, da utilizzare quali appostamenti di caccia, è assoggettata, per quanto concerne questo Parco, a rilascio di Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del DLg 42/04 e s.m. e di parere, ai sensi dell'art. 11 delle N.T.A. di P.T.C.

Gli atti amministrativi rilasciati dal Parco avranno validità sino alla scadenza dell'autorizzazione d'esercizio alla caccia, rilasciata dall'Amministrazione territorialmente competente.

Sono fatte salve le autorizzazioni e/o altri provvedimenti amministrativi, ivi comprese le eventuali verifiche di sicurezza e stabilità strutturale, di competenza di altri Enti o Amministrazioni, nonché eventuali diritti di terzi

Articolo 3 - DISCIPLINA DEGLI APPOSTAMENTI

All'interno del territorio del Parco Adda Sud è consentita la sola realizzazione di appostamenti di caccia a carattere stagionale, fatta eccezione per quelli realizzati interrati o per l'esercizio venatorio ai colombacci.

La data di inizio costruzione per gli appostamenti stagionali non potrà essere antecedente il 15 agosto e la loro rimozione dovrà avvenire entro il 28 febbraio. I restanti appostamenti di caccia potranno essere realizzati a decorrere dal 15 agosto e dovranno essere smantellati entro 30 giorni dalla

data di scadenza della validità dell'Autorizzazione all'esercizio della caccia o dalla data di eventuale preventiva rinuncia all'esercizio della caccia, da parte del titolare dell'autorizzazione stessa.

L'utilizzo degli appostamenti è consentito nel solo periodo di caccia previsto dall'autorizzazione per l'esercizio venatorio.

L'ubicazione degli appostamenti, o dei manufatti ad essi correlati, dovrà essere conforme alle normative dettate dal P.T.C. del Parco ed ai Piani di Gestione dei SIC e ZPS ove esistenti.

Gli appostamenti di caccia fuori terra (escluse le Altane per la caccia al colombaccio):

- devono avere la superficie coperta non superiore a 9 mq.
- devono avere altezza massima di m 2,40 (intesa come altezza media esterna riferita alla quota di calpestio.
- devono essere realizzati in materiale naturale (legno, cannicciato, arelle ...).
- devono essere realizzati senza opere cementizie di fondazione;
- devono avere l'eventuale piano di calpestio interno in legno;
- devono essere costituiti da unica struttura.
- potranno essere realizzati "a palafitta", solo previo presentazione di idonea documentazione rilasciata dagli uffici AIPO, attestante l'impossibilità di realizzare l'appostamento a quota terreno.
- non dovranno comportare, nelle operazioni di realizzazione e successivo utilizzo, l'eliminazione o il danneggiamento di vegetazione e modifica della morfologia del terreno.

Gli appostamenti di caccia interrati:

- devono avere una superficie non superiore a 9 mq.
- devono essere realizzati senza impiego di muratura.
- devono essere realizzati garantendo adeguata sicurezza dell'accesso che dovrà essere contrassegnato e ben visibile, al fine di garantire l'incolumità ai fruitori dell'area o alla fauna.
- devono essere dotati di idonea chiusura.
- devono prevedere opere di mascheratura-inserimento ambientale, mediante realizzazione di terrapieno perimetrale, qualora il manufatto risultasse sporgente dal piano di calpestio circostante.
- dovranno essere realizzati senza comportare eliminazione o danneggiamento alla vegetazione.

Gli appostamenti di caccia in acqua:

- devono prevedere solo ed unicamente manufatti di ancoraggio a terra interrati, aventi la parte di superficie a livello del terreno. La realizzazione degli stessi non deve comportare eliminazione di vegetazione o modifica della morfologia dell'area in cui sono ubicati. I manufatti di ancoraggio potranno essere mantenuti in essere per tutta la durata dell'autorizzazione paesaggistica.

Gli appostamenti di caccia al colombaccio (altane):

- Non possono essere realizzate a contorno di essenze arboree comprese negli elenchi degli "Alberi monumentali" o di altre specie che il Parco ritiene meritevole di particolare salvaguardia paesaggistico-ambientale.
- Non devono prevedere alcun manufatto fisso di fondazione, anche interrato, atto a sostenere la struttura fuori terra.
- Possono essere realizzati a struttura aperta, senza tamponamenti laterali o coperture. Dovranno essere realizzati in legno o in altri materiali leggeri o con strutture in ferro, anche tubolari. La struttura dovrà essere idoneamente tinteggiata o mordenzata, al fine di migliorare il suo inserimento nel contesto ambientale e del paesaggio.
- Nella realizzazione, utilizzo e rimozione di tutte le parti costituenti l'altana, deve essere preservata l'essenza arborea "di appoggio", nella sua complessità (fusto, rami, fronda, radici) e non devono essere eseguiti interventi che modificano la normale crescita dell'essenza.
- Devono avere una base non superiore a 12 metri quadrati;
- Devono avere un'altezza massima non superiore al limite delle fronde degli alberi di appoggio.

In tutti gli appostamenti di caccia:

- è consentito il solo utilizzo ai fini venatori e/o di interesse ambientale-naturalistico.
- La posa di cartellonistica di indicazione dell'appostamento di caccia, dovrà avvenire su appositi ed autonomi sostegni in legno infissi nel terreno. E' fatto divieto di affiggere i cartelli su alberi e/o arbusti. La posa dei cartelli è correlata alla tempistica di presenza in loco del capanno.
- ad avvenuta rimozione dei capanni stagionali, si dovrà provvedere alla messa in pristino dell'area (rimozione materiali, rimozione cartellonistica, pulizia dell'area).
- ad avvenuta rimozione dei manufatti interrati o per la caccia al colombaccio, prevista ad avvenuta decadenza dell'atto autorizzativo provinciale o in caso di cessazione anticipata dell'attività, si dovrà provvedere al ripristino dell'area (rimozione manufatti, rimozione cartellonistica, ripristino terreno, pulizia dell'area...).
- ad avvenuta rimozione dei manufatti di ancoraggio degli appostamenti in acqua, prevista ad avvenuta decadenza dell'atto autorizzativo provinciale o in caso di cessazione anticipata dell'attività, si dovrà provvedere al ripristino dell'area (rimozione manufatto, rimozione cartellonistica, ripristino terreno, pulizia dell'area...).
- La stagionalità e/o temporaneità degli appostamenti di caccia e la rimozione di tutti i manufatti e/o strutture al termine della validità dell'atto rilasciato ai fini venatori, dovrà essere garantita da preventiva presentazione al Parco di idonea garanzia (fideiussione), rilasciata da primari istituti bancari o assicurativi, il cui importo sarà deliberato dal competente organo esecutivo del Parco*.

Articolo 4 – APPOSTAMENTI ESISTENTI

Tutti gli appostamenti di caccia esistenti alla data di approvazione dei presenti criteri, realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica,

dovranno essere rimossi o regolarizzati, ove le normative vigenti in materia lo consentano, entro 10 mesi dalla data di approvazione dei presenti criteri.

Articolo 5 – TERMINE E VALIDITA'

Il termine massimo di durata dei presenti criteri è fissato in 10 anni dalla data di approvazione.

Detti Criteri potranno diventare Regolamento d'uso così come previsto dalla normativa di P.T.C. del Parco dell'Adda Sud.

*L'ammontare della fidejussione, da presentarsi a garanzia della stagionalità e/o temporaneità degli appostamenti di caccia, come previsto dall'articolo 3 è di € 5.000 per le Altane di caccia al colombaccio e per gli appostamenti interrati, € 3.000 per le restanti tipologie di appostamenti.



PARCO
ADDA
SUD

Atti Consortili n.

Delibera n. **15**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ADIBITE AD APPOSTAMENTO DI CACCIA ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD.

L'anno duemiladiciasette, addì **16** del mese di **MARZO** alle ore 18,00 nella sala delle riunioni del Parco Adda Sud;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta, i Rappresentanti del Consiglio di Gestione.

All'appello risultano presenti:

nominativo	Pres.	Ass.
GORI SILVERIO	SI	
BANHOLZER FACCHETTI CESARE	SI	
BERTESAGO PIETRO	SI	
CANEVARI ALESSANDRO	SI	
DI GUARDO ANDREA	SI	
TOTALE	5	0

Le funzioni di Segretario vengono espletate dalla Dott.ssa **FRANCESCA SARAGO'** che provvede alla redazione del presente verbale.

E' assente il Direttore, Ing. **LUCA BERTONI**.

Constatata la legalità del numero degli intervenuti, il Sig. **SILVERIO GORI**, Presidente del Parco Adda Sud, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

CONSIGLIO DI GESTIONE

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

- Premesso che il Parco regionale dell'Adda Sud, con propria deliberazione di Consiglio di Gestione n° 73 del 17.12.2012 ha approvato i *“Criteri per la realizzazione di strutture adibite ad appostamento fisso di caccia all'interno del Parco regionale dell'Adda Sud”*, al fine di disciplinare la realizzazione di dette strutture nel proprio territorio.
- Atteso che la realizzazione di appostamenti fissi di caccia o di altri appostamenti di caccia che prevedono la posa di strutture temporanee o stagionali, è assoggettata, oltre che al rilascio di Parere previsto dall'articolo 11 delle N.T.A. di P.T.C., anche a rilascio di Autorizzazione Paesaggistica, come previsto dal D.Lgs 42/04 e s.m. e come meglio specificato dall'all. 1 al DPR n° 139 del 09.07.2010 e dalla sentenza di Corte Costituzionale 139/2013 su L.R. 25/2012 Veneto.
- Verificato che, a seguito di contatti con associazioni di categoria, singoli operatori privati ed uffici di settore delle Amministrazioni Pubbliche territoriali, si è resa necessaria una revisione dei Criteri a suo tempo adottati da questo Parco, al fine di disciplinare gli aspetti architettonico-paesaggistici di appostamenti di caccia, in precedenza non considerati.
- Vista ed esaminata la bozza dei *“Criteri per la realizzazione di strutture adibite ad appostamento di caccia all'interno del Parco regionale dell'Adda Sud”*, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenendo la stessa nel complesso meritevole di approvazione;
- Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica, resi dai responsabili dei rispettivi servizi, a norma dell'articolo 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267;
- Con votazione unanime favorevole resa e accertata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare i *“Criteri per la realizzazione di strutture adibite ad appostamento di caccia all'interno del Parco regionale dell'Adda Sud”* come da proposta redatta dagli uffici del Parco;
2. Di stabilire l'ammontare della fideiussione da presentarsi a garanzia della stagionalità e/o temporaneità degli appostamenti di caccia, come previsto dall'articolo 3 dei succitati Criteri, (si propone € 5.000 per le Altane di caccia al colombaccio € 3.000 per le restanti tipologie di appostamenti)
3. Di ritenere automaticamente nulli e privi di alcuna validità i *“Criteri per la realizzazione di strutture adibite ad appostamento fisso di caccia all'interno del Parco regionale dell'Adda Sud”* approvati dal P.A.S. con propria delibera n° 73 del 17.12.2012, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione;

4. Di demandare al Direttore del Parco gli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE
Silverio Gori

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Francesca Sarago'